



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 3, comma 1, con il quale sono dettate disposizioni relative, tra l'altro, alla nomina di non più di otto consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e 7, comma 3, ultimo periodo, relativo, tra l'altro, al trattamento economico da corrispondere ai medesimi consiglieri;

VISTO l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);


VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CONSIDERATO l'intendimento di conferire uno degli incarichi di Consigliere del Ministro ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227, del 2003;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RAVVISATA la necessità di conferire al Dott. Pietro Rizza, Economista presso il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, l'incarico di Consigliere del Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, in virtù delle attitudini e delle capacità professionali possedute come si evincono dal relativo curriculum vitae;

VISTA la nota prot. n. 3659 del 1° marzo 2021, con la quale è stata richiesta al Governatore della Banca d'Italia l'autorizzazione per il Dott. Pietro Rizza allo svolgimento dell'incarico di Consigliere del Ministro di cui al predetto articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003;

VISTA la nota del 2 aprile 2021, acquisita il 19 aprile 2021 con protocollo n. 6966, con la quale il Governatore della Banca d'Italia ha comunicato di aver disposto, tra gli altri, il distacco del Dott. Pietro Rizza ai fini dello svolgimento dell'incarico di Consigliere del Ministro;

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Pietro Rizza ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza, e del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Dott. Pietro Rizza per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere del Ministro di cui al predetto articolo 7, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. n. 227, del 2003;

TENUTO CONTO che il Dott. Pietro Rizza, nelle more della definizione del relativo provvedimento autorizzativo, in considerazione dell'impellente ed improrogabile necessità di corrispondere alle esigenze rappresentate dal Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato la propria collaborazione a decorrere dal 2 aprile 2021;

RAVVISATA la conseguente necessità di disporre la decorrenza del predetto incarico di Consigliere del Ministro dal 2 aprile 2021;

DECRETA Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 2 aprile 2021 al Dott. Pietro Rizza – Economista presso il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia – è conferito l'incarico di Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. A decorrere dalla predetta data del 2 aprile 2021 al Dott. Pietro Rizza, per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere del Ministro dell'economia e delle finanze, è attribuita un'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. n. 227, del 2003, nonché dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, comma 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, fissata nell'importo annuo lordo pari ad € 15.000,00 da liquidarsi in tredici mensilità.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

IL MINISTRO



DANIELE FRANCO
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
31.05.2021 08:38:56 UTC